



# COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

( Provincia di Arezzo )

Piazza Fanfulla,4 - 52047 Marciano della Chiana

Telefono: 0575-8408210 web: [www.comune.marcianodellachiana.ar.it](http://www.comune.marcianodellachiana.ar.it)

## ORDINANZA N° 3/2020

TUTELA DEL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' DEI CITTADINI E DELLA LORO SALUTE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE CHE SI SVOLGE NEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA CAPOLUOGO NELLE SEGUENTI DATE:

**16- 23-25 FEBBRAIO 2020**

**DIVIETO DI USO E VENDITA DI BOMBOLETTE SPRAY SCHIUMOGENE ED ALTRI PERICOLOSI E FASTIDIOSI ARTICOLI.**

### II SINDACO

**RILEVATO** che nei giorni 16-23-25 Febbraio 2020 nel centro Urbano del Comune di Marciano della Chiana Capoluogo, si svolgeranno le manifestazioni Carnevalesche Edizione 2020;

**CONSIDERATO** che l'impiego del suddetto materiale, per il modo spesso estremamente sconsiderato e vessatorio con cui viene ad essere posto in essere, provoca danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica e dell'ambiente circostante dando peraltro origine, spesso, a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere, che poco si adattano con clima festoso del momento, che rischiano altresì di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**RITENUTO** indispensabile adottare tutti provvedimenti finalizzati a permettere lo svolgimento delle manifestazioni suddette in modo pacifico e tranquillo, nonché evitare che nell'ambito delle stesse si verifichino danni a cose e persone a causa di gesti inconsulti di terzi, o fatti turbativi alla sicurezza urbana ed in particolare a quella dei partecipanti agli eventi e/o cittadini che vi assistono;

**CONSIDERATO** che comportamenti suddetti possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico e incolumità per la popolazione;

**CONSIDERATO** che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori delle su indicate sostanze schiumogene, o il loro uso improprio determina sul piano obiettivo condizioni sicuramente contrarie alle norme della pubblica igiene indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto, come pure è innegabile che altri materiali quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, petardi, manganelli, se usati imprudentemente o con intento offensivo, possono provocare danni alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica e all'ambiente circostante;

**RITENUTA** l'urgenza di dover intervenire al fine di prevenire nell'interesse ed a tutela della salute pubblica, eventuali pericolosi accadimenti;

**RICHIAMATI** gli artt. 57 e 58 del T.U.L.P.S. l'Art. 151 del relativo Regolamento e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** nella fattispecie in esame di dover disporre, per il tempo strettamente necessario, l'adozione di provvedimenti temporanei, tesi alla sicurezza della circolazione;

**RICHIAMATI** gli Artt. 50 e 54 del d.lgs.vo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall' Art.6 del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24.07.2008, n. 125 in tema di provvedimenti del Sindaco, anche contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  
**VISTO** l'Art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.;  
**VERIFICATA** l'urgenza e l'indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell'interesse della collettività;  
**RICHIAMATO** l'Art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008;  
**SENTITO** il parere dei competenti Uffici Comunali;

### ORDINA

1. Nei giorni **16-23-25 Febbraio 2020**:  
il divieto assoluto a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa ed in aree pubbliche, di vendere o porre in vendita bombolette schiumogene a spray o altri prodotti simili atti all'imbrattamento di persone o cose, oggetti contundenti, petardi, fumogeni, sfollagente di qualsiasi misura e materiale, pistole ad acqua ed ogni altro oggetto che possa recare disturbo alle persone;
2. È parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, gli strumenti di cui al punto 1), sia a danno delle persone che nei riguardi di beni mobili ed immobili;
3. In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro cautelare di quanto illecitamente utilizzato ai sensi dell'Art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii. al fine del provvedimento consensuale di confisca;
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione di cui al punto 1) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre per la violazione di cui al punto 2) è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.
5. Si dispone la preventiva trasmissione del presente atto, contingibile e urgente, alla Prefettura di Arezzo, Questura di Arezzo e al Comando Stazione dei Carabinieri di Lucignano, nonché al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
6. Si dispone altresì, che la presente Ordinanza sia ampiamente pubblicizzata sia presso le scuole elementari e medie che presso i titolari delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica interessati dalla stessa.
7. A norma dell'Art. 3 comma 4° della L. 7/8/1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. della pubblicazione o notificazione, al T.A.R. della Toscana ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla Pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.;

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

**Marciano della Chiana, li 15/02/2020**

F.TO  
IL SINDACO  
(Maria De Palma)  
*[Signature]*